REGOLAMENTO (CEE) N. 534/77 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1977

che abroga le misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di prodotti foraggeri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato III del trattato (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1067/74 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1067/74 del Consiglio, del 30 aprile 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati, modificato dal regolamento (CEE) n. 1420/75 (3), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che, tenuto conto delle difficoltà di approvvigionamento in alimenti per il bestiame riscontrate la scorsa estate nella Comunità, nel mese di luglio 1976 la Commissione ha dovuto constatare che, a causa dell'esportazione di prodotti foraggeri verso taluni paesi terzi, il mercato comunitario rischiava di subire gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che, per far fronte a tale situazione, con regolamento (CEE) n. 1667/76 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 143/77 (5), la Commissione ha adottato misure di salvaguardia all'esportazione dei prodotti in causa;

considerando che, tenuto conto dell'evoluzione del mercato dei foraggi, il mercato comunitario non rischia più di subire perturbazioni gravi a causa delle esportazioni di tali prodotti; che è pertanto opportuno abrogare le misure di salvaguardia applicabili ai foraggi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1667/76 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 16.
(2) GU n. L 120 del 1°. 5. 1974, pag. 2.
(3) GU n. L 141 del 3. 6. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 185 del 9. 7. 1976, pag. 26.
(5) GU n. L 22 del 26. 1. 1977, pag. 26.